Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 (Rv. 657036 - 01)

Divorzio - Assegno - Mantenimento disposto in sede di separazione - Differenze - Assegno divorzile superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art\_ 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 (Rv. 657036 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 0156 1

**FAMIGLIA** 

**MATRIMONIO** 

**SCIOGLIMENTO** 

Pagina 1 / 1 Phoca PDF